

DETERMINAZIONE DSAI/17/2023/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI
SEPARAZIONE FUNZIONALE**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 4 ottobre 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 (di seguito: direttiva 2019/692);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 12, lettera f) e comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas" e s.m.i. (di seguito: TIUF);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2022, 382/2022/E/gas (di seguito: deliberazione 382/2022/E/gas);

- gli allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lett. f), della legge 481/95 prevede, tra l’altro, che l’Autorità emani le direttive per la separazione contabile e amministrativa. Il decreto legislativo 93/11, nel dare attuazione alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, ha sancito l’obbligo di separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione, stabilendo, per quanto concerne il mercato del gas naturale, che le imprese di distribuzione del gas naturale che fanno parte di un’impresa verticalmente integrata: *“(…) devono essere indipendenti, sotto il profilo dell’organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione”* (articolo 23, comma 1); il medesimo decreto ha attribuito all’Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei predetti obblighi (articolo 45, comma 1, lett. b);
- con il TIUF, a partire dall’1° gennaio 2016, l’Autorità, ha dettato una nuova disciplina degli obblighi di separazione funzionale aventi la *“finalità di: a) favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale; b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; c) impedire discriminazioni nell’accesso e nell’uso delle informazioni commercialmente sensibili e d) impedire i trasferimenti incrociati tra i segmenti delle filiere”* (articolo 3, comma 1 del TIUF);
- l’articolo 4, comma 1, del TIUF stabilisce che i suddetti obblighi si applicano alle imprese verticalmente integrate di diritto italiano o estero che operano sul territorio italiano, in una o più delle attività ivi indicate tra cui l’attività di distribuzione del gas naturale (lettera e);
- l’impresa verticalmente integrata nel settore del gas naturale, ai sensi dell’articolo 1 del TIUF, *“è un’impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone fisiche o giuridiche, tra le quali gli enti pubblici anche non economici, hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo (...) e in cui l’impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, rigassificazione del gas naturale liquefatto o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o vendita di gas naturale”*;
- l’articolo 7 del TIUF prevede che l’impresa verticalmente integrata conferisca autonomia decisionale ed organizzativa ad alcune attività, tra cui quella di distribuzione del gas naturale, e, a tal fine, ne affidi l’amministrazione ad un Gestore Indipendente (di seguito: anche GI), che garantisca il rispetto delle disposizioni in materia di separazione funzionale; in particolare, l’articolo 10, del TIUF definisce i requisiti di indipendenza del GI delle imprese prevedendo che

non possono essere componenti del GI, tra l'altro, coloro che fanno parte di strutture dell'impresa verticalmente integrata o di imprese del gruppo societario di appartenenza di questa, responsabili, direttamente o indirettamente nel settore del gas naturale, del trasporto, della coltivazione, della vendita del gas naturale anche qualora svolte all'estero (comma 1, lettera a);

- segnatamente il TIUF attribuisce al GI i seguenti obblighi:
 - predisporre il piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture dell'attività che amministra (articolo 14, comma 2, lett.a), riportante i contenuti previsti nel successivo comma 3, e trasmetterlo all'Autorità tramite il sistema di raccolta telematica (articolo 23, comma 4);
 - individuare le informazioni commercialmente sensibili che concernono lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale (articolo 18), tra le quali rientrano, in maniera non esclusiva, le informazioni ivi elencate al comma 2 e assicurare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili tramite gli adempimenti di cui al successivo comma 3;
 - garantire l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività di distribuzione del gas di cui all'articolo 19, commi 1, 2 e 3, secondo le modalità ivi previste ai commi 5 e 6;
 - prevedere il trattamento e assicurare la riservatezza delle altre informazioni relative allo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale (articolo 20, commi 1 e 2).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 382/2022/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli, nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas, mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive con sopralluogo presso alcune di esse;
- in attuazione di tale programma di controlli, i militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno effettuato, tra l'altro, le previste chiamate telefoniche al centralino di pronto intervento di Metanprogetti S.r.l. (di seguito anche società); successivamente l'Autorità, in collaborazione con il predetto Nucleo della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 4, 5, 6 e 7 aprile 2023 una verifica ispettiva presso l'unità locale della società, sita a Asti (AT), in Strada Cascina Cauda, 2, durante la quale sono state, altresì, condotte delle verifiche sull'organizzazione e sugli assetti proprietari della società;
- dagli elementi acquisiti è emersa l'inosservanza da parte della società delle disposizioni in materia di separazione funzionale; in particolare:
 - i. in violazione degli articoli 1 e 4, comma 1, del TIUF la società, non rispetterebbe gli obblighi in materia di separazione funzionale in quanto, pur avendo dichiarato nell'Anagrafica operatori dell'Autorità di non appartenere ad alcun gruppo societario e di non essere un'impresa verticalmente integrata risulterebbe esserlo; in particolare, da quanto dichiarato dalla società nel corso della verifica ispettiva e dalle visure camerali effettuate dagli Uffici

dell'Autorità, è emerso che Metanprogetti S.r.l. è partecipata per il 18% del capitale sociale da Silgas S.r.l., società di vendita del gas naturale, la cui amministratrice unica nonchè socia di maggioranza è, altresì, amministratrice unica della stessa Metanprogetti S.r.l.; pertanto risulterebbero sussistere le condizioni di cui al citato articolo 1 del TIUF per la sussistenza di un *“impresa verticalmente integrata nel settore del gas naturale”* ovvero un'impresa o un gruppo di imprese nelle quali *“la stessa o le stesse persone fisiche o giuridiche (...) hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, come definito dall'articolo 6 del D.lgs n. 93/11 [rectius la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività dell'impresa] e in cui il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di (...) distribuzione (...) e almeno una delle funzioni di (...) vendita di gas naturale”*;

- ii. in violazione dell'articolo 7, comma 1 e dell'articolo 10, comma 1, lettera a) del TIUF, Metanprogetti S.r.l. non avrebbe conferito autonomia decisionale e organizzativa all'attività di distribuzione del gas naturale separandola amministrativamente dalle altre attività svolte dall'impresa verticalmente integrata, non avendo affidato l'amministrazione della società ad un Gestore Indipendente; come rilevato sub i., infatti, attualmente l'amministrazione unica della società è affidata alla medesima persona fisica che ricopre, nell'ambito della società di vendita di gas del gruppo, il ruolo di amministratrice unica; conseguentemente, la mancata nomina del GI nel rispetto del TIUF potrebbe aver comportato il mancato rispetto degli obblighi posti dal medesimo TIUF in capo al GI, previsti dall'articolo 14, comma 2, lett.a), dall'articolo 18, commi 2 e 3, dall'articolo 19, commi 1, 2, 3, 5 e 6, dall'articolo 20, commi 1 e 2 e dall'articolo 23, comma 4.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Metanprogetti S.r.l.;
- sia opportuno invitare Metanprogetti S.r.l., nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai punti sub i. e ii., rappresentando che tali adempimenti, purché debitamente documentati, costituiranno elementi di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Metanprogetti S.r.l. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di separazione funzionale e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;

2. di invitare la società, nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai punti sub *i.* e *ii.*, rappresentando che tali adempimenti, purché debitamente documentati, costituiranno elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
3. di designare, ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 220 (duecentoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
6. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
7. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 6;
8. di comunicare il presente provvedimento a Metanprogetti S.r.l., (P.IVA 01311630055) mediante PEC all'indirizzo metanprogettisrl@pec.metanprogetti.eu e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 4 ottobre 2023

Il Direttore
avv. Michele Passaro